

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 33-A  
1872-A  
1873-A

**RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA  
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **ZACCAGNINI**)

SULLE

**PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONFANTINI e TAMBRONI ARMAROLI**

*Annunziata il 25 giugno 1948*

Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie  
di dentisti pratici

**MORELLI, PASTORE, FASSINA, MENOTTI, COLASANTO,  
BIASUTTI, PIERANTOZZI, FEDERICI MARIA**

*Annunziata il 1° marzo 1951*

Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria  
ad alcune categorie di dentisti pratici

**PASTORE, MORELLI, FASSINA, MENOTTI, PALENZONA,  
COLASANTO, BIASUTTI, PIERANTOZZI, FEDERICI MARIA**

*Annunziata il 1° marzo 1951*

Disciplina dell'arte ausiliaria degli odontotecnici

*Presentata alla Presidenza il 15 marzo 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di una disciplina dell'arte sanitaria ausiliaria degli odontotecnici più aggiornata e meglio rispondente ai notevoli progressi compiuti dalle cognizioni tecniche nel campo odontoiatrico e alle mutate condizioni dell'ambiente sociale, ha indubbiamente un carattere di particolare urgenza e importanza.

Di particolare urgenza, perché l'attuale disciplina, come prevista dalle vigenti norme di legge, si è rivelata di fatto inefficiente e non rispondente a rendere e mantenere ordinato un così delicato settore delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; di particolare importanza, perché non sfuggirà certo a nessuno quanti e quali aspetti di natura sociale, tecnica ed economica tale questione presenti.

Di tale problema la XI Commissione ha affrontato lo studio prendendo in esame le proposte di legge, n. 33, n. 1872 e n. 1873 e, dopo averle compiutamente esaminate ed ampiamente discusse, sottopone ora a voi le sue conclusioni augurandosi che con l'apporto delle vostre osservazioni e delle vostre modifiche si possa giungere ad una soluzione che, ovviando alle impostazioni e lacune della vigente legislazione, non solo elimini i gravi inconvenienti e abusi presenti, ma anche faciliti il progredire e il diffondersi fra tutte le nostre popolazioni dell'igiene e della cura dentaria, sì che se ne ottengano anche nel nostro paese i più vasti benefici di ordine sociale.

Senza rifare una minuta storia di come si sia andato via via ponendo questo problema nel nostro Paese e di quali provvedimenti legislativi ne abbiano tentata la soluzione (di tale storia, del resto, gli onorevoli colleghi troveranno sufficienti riferimenti nelle relazioni che accompagnano le proposte in esame) ritengo sufficiente fissare brevemente i termini attuali della questione.

Con legge 31 marzo 1912 fu imposto nel nostro Paese l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria e si riconobbe così, giustamente, che tale esercizio riveste integralmente i caratteri di professione sanitaria, mentre in conseguenza di tale legge si ebbe il costituirsi, come arte ausiliaria sanitaria, distinta nettamente e subordinata alla professione medico dentistica, dell'arte odontotecnica.

Pure con tale subordinazione e distinzione, non furono però esattamente delineati i compiti e i limiti che a tale arte potevano essere riconosciuti, sì che si ebbe da un lato, da parte degli odontotecnici, una tendenza a esorbitare dalle proprie mansioni, ad invadere il campo che doveva ritenersi riservato al medico, ad affrancarsi da ogni subordinazione e dipendenza dal medico dentista; dall'altro lato, da parte dei medici dentisti, la tendenza opposta, a riaffermare cioè sempre più stretta la subordinazione dell'odontotecnico al medico e la sempre più rigida limitazione del campo di attività dell'odontotecnico al fine di farne quasi un artigiano specializzato nella fabbricazione di apparecchi di protesi cui fosse inibita ogni e qualunque possibilità di ingresso nel gabinetto dentistico e di rapporti con i malati.

Fu questa ultima impostazione che sostanzialmente venne accolta con la legge 23 giugno 1927, n. 1264 (sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), e relativo regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che con l'articolo 11 precisava come segue le attribuzioni, i compiti e i limiti dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico.

« Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata ».

L'articolo 11 del decreto 1334 veniva cioè a stabilire dei limiti estremamente drastici e precisi per cui rimaneva inibita allo odontotecnico ogni possibilità di varcare la soglia dello studio dentistico e di eseguire, sia pure alla presenza e in concorso e sotto la responsabilità del medico, qualsiasi manovra cruenta o incruenta nella bocca sana o ammalata.

Se si tiene presente poi, che le pene previste contro i trasgressori di tali norme di legge vanno dalla reclusione alla chiusura

del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e al sequestro del materiale e considerando che per l'odontoiatria trattati di locali con attrezzature e materiali di altissimo costo, può ben concludersi che le sanzioni previste non erano affatto di poco conto.

Era sostanzialmente la codificazione della tesi della disciplina più rigida che veniva così accolta integralmente, anche se in tal modo si creava una patente disparità di trattamento tra l'arte ausiliaria dell'odontotecnico e le altre arti ausiliarie sanitarie regolate dai successivi articoli 12, 13, 14, 15 e 16 dello stesso regio decreto 1334.

Mentre, infatti, veniva rigorosamente vietato, ripeto, all'odontotecnico di eseguire alcuna manovra cruenta o incruenta anche alla presenza e in concorso del medico nella bocca del paziente, sana o ammalata, tale possibilità di rapporti coi pazienti veniva consentita, sia pure con le necessarie limitazioni e sempre su indicazione e sotto controllo del medico, alle altre arti ausiliarie.

Tuttavia si poteva così logicamente pensare che si fosse comunque riusciti a creare uno strumento sicuramente idoneo a porre ordine in questo particolare settore, e ad impedire che vi fossero incertezze in chi era tenuto a far rispettare la legge.

Ciò però non avvenne, e tali nuove disposizioni di legge non solo non sono riuscite a eliminare incertezze, confusioni e abusi ma neppure a contenere il grave diffondersi dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria e protesi dentaria da parte di persone sprovviste della laurea in medicina e chirurgia. È questo un fatto che pur con opinioni discordi circa la causa o le cause del suo verificarsi, circa la sua esistenza e consistenza credo trovi tutti concordi.

Come dicevo, circa le cause diversi sono i pareri: nelle relazioni che accompagnano le proposte in esame gli onorevoli colleghi potranno trovare sufficienti accenni.

Su tale argomento, in sede di discussione è parso alla maggioranza della Commissione che la causa fondamentale (vada ricercata nella inadeguatezza della norma di legge a inquadrare e regolare con la sua estrema rigidità, le reali esigenze tecniche e le reali condizioni sociali che essa intendeva disciplinare e ordinare.

La insufficienza più grave della attuale legislazione appare consistere, appunto, nell'aver resa impossibile, per voler essere troppo precisa e tassativa, nel campo della odontoiatria quella possibilità di collaborazione tra

medico e infermiere tecnicamente ben preparato, che in tanti altri campi della medicina e della chirurgia si è sempre più vastamente e fecondamente diffusa con risultati indubbiamente utili perché mentre dà al medico l'ausilio di un tecnico sperimentato per l'assolvimento di numerosissime mansioni essenzialmente manuali-esecutive gli consente di poter con maggiore ampiezza svolgere la propria opera professionale. Da tale collaborazione è derivata e deriva non un peggioramento qualitativo o quantitativo della assistenza sanitaria ma l'opposto, con indubbi vantaggi di carattere sociale.

Ciò è stato reso impossibile nel solo campo dell'odontoiatria e ne sono così derivate due conseguenze.

Da un lato si è ampliato il campo di lavoro, per il quale è richiesta l'opera personale del medico, a un insieme di cognizioni e manualità tecniche, alle quali la laurea in medicina e chirurgia (e tanto più quanto più è andato progredendo il patrimonio di nuove cognizioni e procedimenti di fisica e chimica e scoperte di nuovi materiali che vengono messi a disposizione dell'odontoiatria e dell'odontoprotesi) non dà assolutamente neppure una lontana sufficienza di preparazione dall'altro lato ha eccessivamente ridotte e frazionate le mansioni dell'odontotecnico riducendolo, da quello che dovrebbe essere, come arte ausiliaria sanitaria, il suo compito naturale di infermiere specializzato, a semplice artigiano fabbricatore di apparecchi odontoprotesici.

Da questa errata impostazione dei naturali ed effettivi rapporti che dovrebbero passare fra il medico e il proprio infermiere specializzato pare a noi sia nato il disordine attuale, per cui i medici stessi hanno iniziato il proprio odontotecnico all'abusivismo o per colmare le proprie insufficienti conoscenze nel campo strettamente tecnico-manuale o per essere comunque sgravati dall'esecuzione di manovre puramente manuali, che essi stessi trovano più conveniente fare eseguire ai propri odontotecnici. Ma si dirà che esistono i medici dentisti, specializzati in stomatologia, odontoiatria e protesi dentaria, i quali possono ben acquisire e acquisiscono, durante il corso di specializzazione, sia tutto il vasto e moderno corredo di cognizioni tecniche, sia la pratica abilità di esecuzione di tutte le manualità inerenti alla cura ed alla protesi dentaria e che, soprattutto, inquadrando tali acquisizioni tecniche nella loro formazione professionale di medici, non solo non presentano le deficienze surricordate, ma anzi sono

i soli che, unendo insieme la preparazione professionale medica con la formazione specializzata, possono offrire le più serie e complete garanzie di perfetta cura delle malattie della bocca e dei denti, la cui patologia non è mai a sé stante, ma sempre o quasi sempre da inserirsi in un quadro ben più generale.

Ma questa obiezione avrebbe valore se la legislazione attuale prescrivesse l'obbligo della specializzazione per esercitare la professione del medico dentista e non la semplice laurea in medicina e chirurgia.

Sarebbe indubbiamente interessante, ma è purtroppo praticamente impossibile, conoscere con relativa esattezza quale parte della assistenza odontoiatrica venga oggi praticamente esercitata da medici aventi la specializzazione in odontoiatria, quanta da semplici medici in collaborazione più o meno aperta con odontotecnici e quanta da così detti dentisti pratici o abusivi.

Riconosciuta essere quella più sopra esposta, a parere della Commissione, la situazione di fatto esistente, vediamo quali sono i rimedi che vengono proposti.

Essi possono sostanzialmente raggrupparsi in tre ordini di soluzioni possibili:

1°) Ribadire i concetti informativi della legislazione vigente e rendere più severa la applicazione.

2°) Concedere ai così detti dentisti pratici la così detta sanatoria, ossia concedere, con maggiori o minori limitazioni, un riconoscimento giuridico all'esercizio finora abusivo dell'arte sanitaria esercitata da odontotecnici.

3°) Disciplinare diversamente la categoria degli odontotecnici, facendo di almeno una parte di essi dei veri infermieri specializzati autorizzati, sotto controllo e responsabilità del medico, a prestargli la propria assistenza tecnica (assistenti odontotecnici). Dirò subito che questa terza forma di soluzione è quella che la Commissione ha ritenuto preferibile adottare.

La Commissione non ha creduto possibile adottare la prima via perché ritenne che, non eliminando la causa del disordine attuale, ma anzi ribadendola, essendo insita nel tipo di disciplina che l'attuale legislazione ha instaurato, non avremmo risolto, ma eluso il problema.

Non ha creduto, d'altra parte, giusto adottare la seconda via per due ordini di ragioni: perché tale soluzione sarebbe contraria al principio, che si intende invece utile conservare e ribadire, della necessità della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio

della professione di odontoiatra e perché, in certo senso, si sarebbe premiato chi illegalmente aveva fino ad oggi esercitata abusivamente una professione, per la quale non possedeva i titoli giuridicamente necessari.

Da tale decisione deriva che la Commissione non accetta le soluzioni proposte dall'onorevole Morelli ed altri e dall'onorevole Bonfantini ed altri (Proposta n. 33 e n. 1872).

Ha adottato invece la terza via, non perché anche tale soluzione non possa prestarsi a critiche o a inconvenienti, ma perché tuttavia è sembrata essere quella meglio rispondente a risolvere il problema attuale e meno possibile di perpetuare vecchi inconvenienti o a crearne dei nuovi.

Giudicheranno gli onorevoli colleghi se tale avviso della Commissione meriti di essere approvato, o emendato o respinto. La soluzione adottata è espressa attraverso una serie organica di emendamenti che la Commissione ha apportato al testo della proposta n. 1873 degli onorevoli Pastore, Morelli ed altri.

Attraverso tali emendamenti si propone di riordinare e diversamente disciplinare la struttura, la preparazione e la competenza dell'intera categoria degli odontotecnici.

Tale categoria, ove le proposte della Commissione fossero approvate, verrebbe suddivisa in tre gruppi.

Un primo gruppo, con la semplice qualifica di odontotecnico, che verrebbe a rivestire il carattere di lavorante di laboratorio, semplice artigiano specializzato nella costruzione di apparecchi protesici.

Un secondo gruppo che, fornito di maggiori conoscenze tecniche, assumerebbe compiti di direzione dei laboratori ove si costruiscono apparecchi di protesi (odontotecnici dirigenti di laboratorio).

Un terzo gruppo, infine, che venendo fornito oltre che di strette cognizioni odontotecniche anche di una sia pur sommaria istruzione igienico-sanitaria e di elementari cognizioni mediche sul tipo di quelle che vengono fornite agli infermieri, verrebbe ad acquisire il carattere di infermiere specializzato odontotecnico e, come tale, autorizzato a prestare la propria opera di assistenza tecnica al medico, sotto la diretta responsabilità e controllo di questi.

Per ognuno di tali gruppi sono previste differenti e adeguate forme di istruzione: scuole per odontotecnici (articolo 1); corsi biennali per odontotecnici dirigenti di laboratorio (articolo 2) e corsi biennali presso le cliniche odontoiatriche universitarie per assistenti odontotecnici.

Con due articoli a evidente carattere transitorio poi è previsto: all'articolo 3 la possibilità di iscriversi ai corsi per dirigenti di laboratorio agli attuali possessori di licenza di odontotecnico fino a che questi diplomi non saranno rilasciati dalle scuole previste all'articolo 1, e all'articolo 5 l'ammissione diretta, a una speciale sessione di esame per il conferimento del diploma di assistente odontotecnico, degli odontotecnici che attualmente esercitano la loro arte da almeno cinque anni dopo la maggiore età.

Tali articoli di carattere provvisorio hanno la evidente finalità di risolvere, almeno in parte e nel modo meno lesivo dei principi delle leggi vigenti, l'attuale situazione degli abusivi.

Con i successivi articoli 6 e 7 viene fissata la nuova delimitazione delle competenze che verrebbero riconosciute alle singole categorie di odontotecnici.

Segue poi nella proposta Pastore-Morelli e altri una serie di articoli dal n. 8 al 18 che riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro degli odontotecnici e le norme per la istituzione degli albi professionali degli odontotecnici, ai quali articoli la commissione ha ritenuto di non dovere apportare alcun emendamento.

Onorevoli colleghi, come già detto, la XI Commissione, consapevole di aver affrontato con l'esame delle presenti proposte di legge un assai arduo problema, sottopone alla vostra discussione e alla vostra approvazione la soluzione che ha ritenuto essere meglio rispondente a risolverlo. Confida che col concorso e l'apporto delle vostre osservazioni e dei vostri emendamenti possano essere eliminate le deficienze e le imperfezioni che tale soluzione può ancora presentare.

ZACCAGNINI, *Relatore.*

## TESTO DELLE PROPOSTE

N. 1873

SEZIONE I.

DELL'ISTITUZIONE DI SCUOLE  
PER GLI ODONTOTECNICI

ART. 1.

Presso apposite sezioni degli Istituti professionali di Stato, da crearsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, saranno istituiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi della durata di quattro anni per il conseguimento del diploma di qualifica di odontotecnico.

Potranno essere iscritti alla 1<sup>a</sup> classe delle suddette sezioni dell'Istituto professionale di Stato, coloro che sono in possesso di licenza di scuola avviamento o media e che non abbiano superato il 17° anno di età.

Le modalità per l'iscrizione alle sezioni dell'Istituto professionale di Stato ed i programmi di insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 2.

Presso le Università della Repubblica, e, nelle città che non sono sede di Università, presso gli Istituti professionali, verranno istituiti, a cura del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi biennali per il conseguimento del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i programmi di insegnamento e di esame di tali corsi.

A tali corsi potranno accedere coloro che sono in possesso del diploma di qualifica di odontotecnico rilasciato, ai sensi del precedente articolo, dagli Istituti professionali di Stato e che abbiano compiuto almeno tre anni di esercizio pratico nella professione.

Agli esami per il conseguimento del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio potranno presentarsi, altresì, coloro che avendo conseguito il diploma di qualifica di odontotecnico, abbiano esercitato praticamente la professione di odontotecnico per non meno di cinque anni presso studi professionali di medici dentisti o presso laboratori odontotecnici.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

Disciplina dell'arte ausiliaria degli odontotecnici

SEZIONE I.

DELL'ISTITUZIONE DI SCUOLE  
PER GLI ODONTOTECNICI

ART. 1.

Presso apposite scuole degli Istituti professionali di Stato, da crearsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, saranno istituiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi della durata di quattro anni per il conseguimento del diploma di qualifica di odontotecnico.

Potranno essere iscritti alla 1<sup>a</sup> classe delle suddette scuole, coloro che sono in possesso di licenza di scuola avviamento o media e che non abbiano superato il 17° anno di età.

Le modalità per l'iscrizione ed i programmi di insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 2.

Presso le scuole di cui al precedente articolo che presentino adeguata attrezzatura verranno istituiti, a cura del Ministero della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, appositi corsi biennali per il conseguimento del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i programmi di insegnamento e di esame di tali corsi.

*Identico.*

## ART. 3.

Ai corsi previsti nell'articolo 2 potranno iscriversi — in linea del tutto transitoria — fino all'anno scolastico in cui le apposite sezioni degli Istituti professionali di Stato cominceranno a rilasciare i diplomi di qualifica di odontotecnico di cui all'articolo 1, anche coloro che otterranno il certificato di idoneità previsto dall'articolo 5 della presente legge.

## ART. 4.

Al diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio sono equiparati, a tutti gli effetti, le licenze e gli attestati di abilitazione finora concessi in base all'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e all'articolo 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, purché coloro che ne siano in possesso abbiano esercitato la professione di odontotecnico per almeno cinque anni dopo la maggiore età. Tale equiparazione verrà concessa con certificato dei Provveditori agli studi, rilasciato in base a domanda dell'interessato, corredata della documentazione dell'attività svolta nel quinquennio.

## ART. 5.

Finché gli appositi corsi per il conseguimento del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio, previsti dall'articolo 2, non cominceranno a rilasciare i diplomi stessi, ogni anno dovranno essere tenute le sessioni di esame per il conseguimento del certificato

## ART. 2-bis.

Presso le Università della Repubblica verranno istituiti, a cura del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi biennali per il conseguimento del diploma di assistente odontotecnico.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i programmi di insegnamento e di esame di tali corsi.

Ove se ne riconosca l'opportunità e la convenienza, per la parte tecnico-pratica dell'insegnamento, potranno essere utilizzati gli Istituti di cui agli articoli precedenti.

A tali corsi saranno ammessi coloro che sono in possesso del diploma di Dirigente di laboratorio rilasciato ai sensi del precedente articolo e che abbiano compiuto almeno tre anni di esercizio professionale in qualità di dirigenti di laboratorio.

## ART. 3.

Ai corsi previsti nell'articolo 2 potranno iscriversi — in linea del tutto transitoria — fino all'anno scolastico in cui le apposite scuole degli Istituti professionali di Stato cominceranno a rilasciare i diplomi di qualifica di odontotecnico di cui all'articolo 1, coloro che siano in possesso di licenza o attestato rilasciati in base all'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e all'articolo 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

## ART. 4.

Al diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio sono equiparati, a tutti gli effetti, le licenze e gli attestati di abilitazione finora concessi in base all'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e all'articolo 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, purché coloro che ne siano in possesso abbiano esercitato alla data di entrata in vigore della presente legge la professione di odontotecnico per almeno cinque anni dopo la maggiore età.

## ART. 5.

Entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà tenuta presso ogni clinica universitaria odontoiatrica della Repubblica, una apposita sessione di esami per il conferimento del diploma di assistente odontotecnico.

di idoneità all'esercizio della professione di odontotecnico, in base alle norme dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e alle norme degli articoli 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del regio decreto del 31 maggio 1928, n. 1334.

Alle suddette sessioni di esame potranno partecipare coloro che, oltre ad essere in possesso degli altri requisiti previsti dalle leggi, abbiano compiuto il 21° anno di età ed abbiano praticamente esercitato la professione di odontotecnico da almeno cinque anni.

I certificati o attestati di abilitazione rilasciati a norma dei commi precedenti danno diritto ad iscriversi ai corsi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

SEZIONE II.

DELLA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ODONTOTECNICA

ART. 6.

Gli odontotecnici, in possesso del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio, previsto dall'articolo 2 della presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4, e che siano iscritti negli albi, sono autorizzati, su prescrizione e sotto diretto controllo dei medici-chirurghi e degli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria a norma della legge 31 maggio 1912, n. 298, e di altre successive leggi, a prestare la propria opera professionale in collaborazione ed assistenza del medico per quanto si attiene alle cure odontoiatriche e alla protesi dentaria.

All'infuori dell'attività prevista nel precedente comma, gli odontotecnici in possesso del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio iscritti negli albi possono esercitare direttamente laboratori di odontotecnica per la costruzione di protesi dentaria su modelli ricavati da impronte fornite loro da esercenti legali l'odontoiatria.

I laboratori di odontotecnica possono essere diretti soltanto da odontotecnici in possesso del diploma di odontotecnico dirigente di laboratorio e iscritti negli albi professionali.

ART. 7.

È fatto obbligo ai dirigenti di laboratorio odontotecnici in cui si effettuano lavorazioni odontoprotesiche, nonché ai medici dentisti,

A tale speciale sessione di esami saranno ammessi, a domanda, coloro che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno 5 anni di licenza o attestato di abilitazione concessi in base all'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e articolo 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ed abbiano esercitato la professione di odontotecnico per almeno 5 anni dopo la maggiore età.

L'esame conterà di una prova orale e di prove pratiche.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme regolamentari per la composizione delle commissioni esaminatrici e per i programmi di esame.

SEZIONE II.

DELLA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ODONTOTECNICA

ART. 6.

Gli assistenti odontotecnici previsti dalla presente legge, e che siano iscritti negli albi, sono autorizzati, su prescrizione e sotto diretto controllo dei medici-chirurghi e degli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria a norma della legge 31 maggio 1912, n. 298, e di altre successive leggi, a prestare la propria opera professionale in collaborazione ed assistenza del medico per quanto si attiene alle cure odontoiatriche e alla protesi dentaria.

**Soppresso.**

I laboratori di odontotecnica possono essere diretti soltanto da odontotecnici in possesso del diploma di assistente odontotecnico o di odontotecnico dirigente di laboratorio e iscritti negli albi professionali.

ART. 7.

È fatto obbligo ai dirigenti di laboratori odontotecnici in cui si effettuano lavorazioni odontoprotesiche, di assumere quali odonto-



## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di assumere quali odontotecnici soltanto persone munite del diploma di studio di cui all'articolo 2 della presente legge o del certificato di abilitazione di cui all'articolo 4 della presente legge e che siano iscritti negli albi professionali previsti dalla presente legge.

Coloro che sono in possesso del diploma di cui all'articolo 2 ma che non hanno raggiunto la maggiore età per essere iscritti negli albi professionali, oppure coloro che sono in possesso del solo diploma di qualifica di odontotecnico di cui all'articolo 1, possono essere assunti in qualità di praticanti odontotecnici, purché lavorino alle dipendenze di un odontotecnico autorizzato all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo precedente e del precedente comma, del presente articolo.

## SEZIONE III.

## DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E PREVIDENZIALI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOTECNICA

## ART. 8.

I rapporti di lavoro costituentesi tra medici e gli appartenenti alle categorie previste nella presente legge o tra gli appartenenti alle categorie stesse, debbono essere regolati con appositi contratti collettivi di lavoro da stipularsi tra le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, a norma dell'articolo 39 della Costituzione della Repubblica.

## ART. 9.

All'Ente di previdenza e di assistenza previsto nell'articolo 13 della presente legge, debbono essere iscritti non solo gli odontotecnici, ma anche i praticanti odontotecnici e tutti coloro che lavorano in collaborazione o alle dipendenze di medici dentisti o di odontotecnici. Qualora vi sia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, i contributi da pagare al predetto Ente sono a totale carico dei datori di lavoro.

## ART. 10.

Oltre all'iscrizione a norma dell'articolo precedente all'Ente di previdenza e assistenza previsto nell'articolo 13 della presente legge, gli odontotecnici, i praticanti odontotecnici

tecnici soltanto persone munite del diploma di studio di cui all'articolo 1 della presente legge e che siano iscritti negli albi professionali previsti dalla presente legge.

*Identico.*

## SEZIONE III.

## DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E PREVIDENZIALI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOTECNICA

## ART. 8.

*Identico.*

## ART. 9.

*Identico.*

## ART. 10.

*Identico.*

e tutti coloro che lavorano in collaborazione o alle dipendenze di medici dentisti o di odontotecnici, qualora prestino lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, debbono essere assicurati:

1°) all'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto previsto dal regio decreto legge 4 novembre 1935, n. 1827, dal regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, dalla legge 23 aprile 1949, n. 264, e dalla legge del 28 luglio 1950, n. 633;

2°) contro gli infortuni sul lavoro, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e delle leggi e disposizioni modificative del predetto decreto;

3°) contro le malattie, all'Istituto nazionale assistenza malattia, a norma della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

ART. 11.

È obbligatoria la corresponsione degli assegni famigliari a norma del regio decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048, della legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

ART. 12.

Le convenzioni per la prestazione di opera odontotecnica ad Enti, Istituti, Ospedali, ecc., debbono essere stipulate dalle organizzazioni sindacali delle categorie previste nella presente legge, e costituite a norma dell'articolo 39 della Costituzione; i sindacati hanno l'obbligo di chiedere preventivamente il parere del Comitato centrale della Federazione nazionale dei Collegi degli odontotecnici.

SEZIONE IV.

DEI COLLEGI DEGLI ODONTOTECNICI  
E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO  
DELLA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO

ART. 13.

A norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, sono costituiti i Collegi provinciali o interprovinciali degli odontotecnici, i relativi albi professionali, la Federazione nazionale dei Collegi degli odontotecnici con sede in Roma e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti ai Collegi degli odontotecnici.

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

SEZIONE IV.

DEI COLLEGI DEGLI ODONTOTECNICI  
E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO  
DELLA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO

ART. 13.

*Identico.*

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvederà, con proprio decreto, a dettare le norme relative alla costituzione ed al funzionamento degli organi previsti dal primo comma del presente articolo, tenendo presenti le disposizioni di legge sancite nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221).

## ART. 14.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, e con il concorso di appartenenti alla categoria scelti dai prefetti stessi, provvederanno alla formazione degli albi provvisori sulla base dei registri degli esercenti le singole arti ausiliarie sanitarie, che sono tenuti dai medici provinciali a norma dell'articolo 4 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Entro un mese dalla formazione degli albi provvisori, di cui al precedente articolo 15, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi con l'incarico di amministrare i Collegi fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi.

## ART. 15.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nominerà una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti negli albi, con l'incarico di amministrare la Federazione nazionale fino a quando non sarà eletto il Comitato centrale. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

## SEZIONE V.

## DISPOSIZIONI PENALI

## ART. 16.

A carico dei dirigenti di aziende e di laboratori di odontotecnica e dei medici dentisti che assumono e fanno lavorare alle proprie dipendenze con i propri laboratori, aziende e studi, persone non provviste dei requisiti richiesti dalla presente legge, si applicano: oltre

## ART. 14.

*Identico.*

## ART. 15.

*Identico.*

## SEZIONE V.

## DISPOSIZIONI PENALI

## ART. 16.

*Identico.*

le pene stabilite nell'articolo 2 della legge 6 maggio 1928, n. 1074, ed all'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, la sanzione della sospensione dall'iscrizione dagli albi professionali per un periodo non inferiore a sei mesi in caso di recidiva il periodo di sospensione è aumentato fino a giungere alla sanzione della cancellazione a tempo indeterminato.

ART. 17.

Coloro che esercitano un'attività professionale prevista nella presente legge, senza avere i requisiti richiesti dalla legge stessa, sono puniti con le pene previste dall'articolo 348 del Codice penale e dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Coloro che pure essendo in possesso dei requisiti richiesti esercitano delle attività oltre i limiti stabiliti dalla presente legge, sono puniti con le pene stabilite nell'articolo 348 del Codice penale e nell'articolo 1 della legge 6 maggio 1928, n. 1074, e negli articoli 100 e 101 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 18.

Agli odontotecnici, ai praticanti odontotecnici, ed agli ausiliari odontotecnici, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste negli articoli 18, 20 e 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; e nell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

**N. 33**

ART. 1.

In via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti, coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare abilitazione giuridica, esercitano personalmente e notoriamente, anche in collaborazione con medici dentisti, da non meno di dieci anni, odontoiatria o protesi dentaria, saranno ammessi entro sei mesi dalla promulgazione del presente decreto, a continuare tale esercizio, sempre che lo stesso sia riconosciuto effettivo da una Commissione, la cui istituzione sarà disposta con successivo regolamento.

La deliberazione della Commissione è immediatamente esecutiva. È suscettibile di reclamo al Consiglio superiore di sanità da parte degli interessati nel termine di giorni trenta dalla notifica.

ART. 17.

*Identico.*

ART. 18.

*Identico.*

## ART. 2.

Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma esercitando personalmente e notoriamente, anche in collaborazione con medici dentisti, l'odontoiatria e la protesi dentaria, non raggiungono il periodo di esercizio di cui all'articolo 1 ma oltrepassano i sei anni dell'attività predetta a decorrere dalla maggiore età, sono ammessi a dare una prova teorico-pratica di idoneità all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria e ove risulteranno idonei si intenderanno abilitati ad ogni effetto di legge all'esercizio medesimo.

## ART. 3.

Il periodo di esercizio personale e notorio di cui all'articolo precedente, è ridotto della metà per coloro che comprovino:

a) di avere prestato servizio di odontoiatria durante una guerra e durante il periodo insurrezionale presso le formazioni partigiane;

b) di essere in possesso di diplomi di abilitazione rilasciati da scuole estere a ciò autorizzate dalle legislazioni vigenti negli Stati rispettivi.

## ART. 4.

La prova di esame di cui all'articolo 2 sarà sostenuta con la modalità e sui programmi che saranno stabiliti dal regolamento da emanarsi di intesa fra l'Alto Commissario per la sanità e l'igiene ed il Ministro della pubblica istruzione che di concerto emaneranno anche le norme riflettenti il funzionamento e la composizione della Commissione di cui all'articolo 1 e di quella davanti alla quale sarà sostenuta la prova di esami. La prova di esame dovrà essere bandita entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge ed esperita entro un anno dalla stessa data.

## ART. 5.

Tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli e che vogliono beneficiare delle disposizioni in essi contenute devono farne domanda al Medico provinciale della provincia in cui esercitano entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La istanza, che per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 vale anche come domanda di ammissione agli esami,

deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Il notorio e personale esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria potrà essere comprovato con attestazione del sindaco o con ogni altro mezzo di prova.

ART. 6.

Dalla data della presentazione della domanda e dei documenti di cui agli articoli 1 e 2, tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle predette disposizioni si intendono temporaneamente autorizzati alla continuazione dell'esercizio pratico della odontoiatria e della protesi dentaria, e ciò sino alla decisione della Commissione di cui all'articolo 1 e sino all'esito degli esami di idoneità per gli altri. Tale autorizzazione si intenderà revocata nel caso di decisione contraria della Commissione o di esito sfavorevole della prova di esame.

ART. 7.

Agli abilitati secondo la presente legge resta inapplicabile ogni disposizione contraria alle norme in essa contenute e con le stesse incompatibili.

**N. 1872**

ART. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno ammessi a dare prova di idoneità pratica e tecnica dinanzi a commissioni esaminatrici, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministro della pubblica istruzione, e conseguentemente in base al certificato di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dell'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, coloro che ne facciano domanda e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) di avere, all'entrata in vigore della legge 31 marzo 1912, n. 298, esercitato personalmente e notoriamente, l'odontoiatria, purché alla stessa data avessero raggiunto la maggiore età;

b) che possono dimostrare mediante atto notorio od altri documenti di aver prestato servizio di odontoiatria per almeno quattro mesi nelle Forze armate dello Stato, nei reparti partigiani, o in corpi assimilati, sebbene

non fossero abilitati all'esercizio dell'odontoiatria; è considerato valido il servizio di odontoiatria prestato nei campi di prigionieri italiani;

c) di aver sostituito medici-dentisti richiamati alle armi nell'espletamento completo della loro attività odontoiatrica;

d) di non aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1187, quantunque alla sua entrata in vigore, fossero in possesso dei requisiti per conseguirla, o quantunque in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 1 di detta legge, non avessero ancora ottenuto la cittadinanza italiana, purché successivamente abbiano conseguito la cittadinanza stessa;

e) di avere esercitato, personalmente e notoriamente, l'odontoiatria nel cessato Stato libero di Fiume, quantunque sprovvisti dell'autorizzazione del Capo del Governo di detto Stato o dell'abilitazione rilasciata dal Ministero dell'interno di Budapest, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 16 agosto 1926, h. 1914, purché abbiano conseguito la cittadinanza italiana;

f) di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, pur essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria, prevista dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311.

L'ammissione alla prova di idoneità è subordinata, oltre al possesso dei requisiti di cui al presente articolo, anche al possesso del diploma di odontotecnico, rilasciato a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Inoltre coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, saranno ammessi alla prova di idoneità, purché non abbiano rivolto ad altro campo la propria attività.

#### ART. 2.

Le prove pratiche e le materie teoriche che serviranno per gli esami di idoneità di cui all'articolo precedente, saranno stabilite dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa col Ministro della pubblica istruzione.

#### ART. 3.

Le domande degli aspiranti all'abilitazione di cui all'articolo 1 saranno sottoposte all'esame di una Commissione istituita presso

l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 4.

Le prove di idoneità saranno sostenute presso le Università italiane innanzi ad apposite Commissioni composte di docenti universitari e istituite, per ciascuna Università, dai rettori delle Università stesse.

ART. 5.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici saranno a carico degli ammessi alle prove di idoneità, mediante apposita tassa di esami che sarà determinata nelle norme di attuazione della presente legge.

Ai membri delle Commissioni esaminatrici saranno corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge vigenti e dalle norme di attuazione della presente legge.

ART. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa col Ministro della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni della presente legge.